PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA BASILICATA E DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DA CALAMITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI MARZO-APRILE 1973

Art. 33

Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite

Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati ai sensi dell'art. 26 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa'. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

Versione in vigore dal 27 maggio 1973, non più in vigore dal 26 luglio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della-basilicata-e/art-33-esenzioni-fiscali-per-erogazioni-a-favore-delle-popolazioni-colpite/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it